

Procedimento n. xxx/2024

## DECRETO

La “**DEBITRICE**” ha depositato, in data 28 giugno 2024, istanza di proroga delle misure protettive nell’ambito della procedura di “composizione negoziata della crisi di impresa”, ai sensi dell’art. 19, V comma CCII, nei confronti della sola “**CREDITRICE**”, in liquidazione giudiziale, fino al 20 settembre 2024.

La misura concessa con provvedimento del 30 aprile 2024 scadrà il 9 luglio 2024, essendo stato concesso il termine di giorni 70 dalla comunicazione del provvedimento cautelare.

In primo luogo, occorre verificare la necessità o meno della instaurazione del contraddittorio nei confronti del creditore “pregiudicato” dalla concessione del provvedimento richiesto.

Il Tribunale ritiene sul punto, che, nonostante la apparente assenza di una previsione normativa espressa di audizione del creditore (che ha legittimato una difforme lettura sistematica: cfr. Trib. Modena, 1° dicembre 2022 in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it).) la necessità della instaurazione del contraddittorio derivi sia da argomenti testuali, sia da argomenti sistematici (conf. Trib. Salerno, 14 novembre 2023, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Avellino, 7 dicembre 2022 in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)).

Sotto il primo profilo, si rileva infatti che:

a) l’art. 19, V comma CCII non ha espressamente disposto la audizione dei creditori perché prevede un’istanza congiunta depositata da parte del debitore e dei creditori coinvolti (“il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti”): solo così interpretata la norma può aver senso, posto che la proroga può essere richiesta esclusivamente dal debitore e non autonomamente dal creditore, sicché la “istanza delle parti” non può che riferirsi ad una domanda congiunta e non esplicitare un’elencazione dei soggetti legittimati al deposito della istanza;

b) l’art. 19, IV comma CCII dispone: “se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti”: la disposizione inserita nel comma che disciplina il procedimento di concessione della misura cautelare, ove già è prevista la audizione delle parti, non può che essere interpretata – per non avere un valore meramente pienoastico – come principio cardine di tutela del contraddittorio del soggetto potenzialmente pregiudicato dalla concessione (o dalla proroga) del provvedimento cautelare;

c) l’art. 19, VII comma richiama in generale il c.d. rito cautelare uniforme, ove la concessione del provvedimento cautelare non può mai sottrarsi al rispetto del contraddittorio, al più differito. Sotto il secondo profilo ciò deriva dalla ratio normativa di concessione della cautela in funzione di agevolazione delle trattative, trattative che non possono prescindere dalla disponibilità al dialogo da parte dei creditori.

Inoltre, ragioni di economia processuale – chiaramente evincibili dal VI comma della disposizione richiamata – inducono a non concedere la proroga allorché emerga – proprio in virtù del contraddittorio instaurato con i creditori – che le misure protettive non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

Diversamente opinando, potrebbe crearsi un effetto distorto di concessione della proroga e successiva immediata apertura del procedimento di revoca, legata al dissenso del creditore pregiudicato non sentito nella fase di protrazione degli effetti cautelari.

\*\*\*

Ciò posto, il contraddittorio si è svolto poiché la procedura di liquidazione giudiziale della “**CREDITRICE**” si è costituita in giudizio, chiedendo che non fosse prorogato il termine.

Tratteggiando un (ab)uso dello strumento, chiaramente finalizzato ad impedire l’azione esecutiva da parte della procedura, la “**CREDITRICE**” ha giustificato le proprie conclusioni sulla base degli esiti negativi delle trattative, posto il rifiuto della proposta transattiva formulata dalla “**DEBITRICE**” in data 30 giugno 2024, ritenuta “irricevibile”, e il pericolo che la garanzia patrimoniale – costituita esclusivamente dai ricavi ottenuti dalla commercializzazione dell’acciaio – venga meno.

*Decreto, Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli, del 09.07.2024*

Successivamente al deposito della costituzione, l'esperto avv. **OMISSIS** ha depositato il proprio parere favorevole alla concessione della proroga, assumendo come invariati i dati economici esposti nella prima relazione e suffraganti il provvedimento di concessione della misura cautelare.

Nella relazione, in particolare, si evidenzia che, dopo il rifiuto della proposta suddetta da parte della “**CREDITRICE**” in liquidazione giudiziale, la “**DEBITRICE**” ha formulato un'ulteriore proposta transattiva, datata 7 luglio 2024, nettamente migliorativa rispetto alla precedente (euro 5.672.561,82, oltre IVA sulla parte di merce residua da pagarsi a rate entro il 31 dicembre 2025). Non avendo ancora preso posizione su tale proposta migliorativa la procedura di liquidazione, appare allora opportuno fissare una udienza.

**P.Q.M.**

Fissa l'udienza del 17 luglio 2024 alle ore 11.30 alla presenza della parte ricorrente, della “**CREDITRICE**” in liquidazione giudiziale, in persona dei curatori, e dell'esperto nominato.

Si comunichi alla “**DEBITRICE**”, alla “**CREDITRICE**” in liquidazione giudiziale e all'esperto avv. **OMISSIS**.

Ferrara, 09/07/2024

Il Giudice  
Dr. Mauro Martinelli

EX PARTE